



**HOTELA**

L'ASSICURAZIONE SOCIALE

## **HOTELA Fondo di previdenza**

Regolamento di affiliazione

Valido dall'1 gennaio 2023

## Sommario

<b>A. Disposizioni generali.....</b>	<b>3</b>
Articolo 1 – Base statutaria.....	3
Articolo 2 – Basi legali .....	3
Articolo 3 – Scopo.....	3
<b>B. Affiliazione a HOTELA Fondo di previdenza.....</b>	<b>3</b>
Articolo 4 - Affiliazione al Fondo di previdenza secondo l'art. 11 LPP .....	3
Articolo 5 - Affiliazione al Fondo di previdenza secondo gli art. 4 e 44 LPP .....	3
Articolo 6 – Contratto di affiliazione .....	3
Articolo 7 – Regolamenti e piani di previdenza .....	3
<b>C. Obblighi degli affiliati .....</b>	<b>4</b>
Articolo 8 – Pagamento dei contributi.....	4
Articolo 9 – Obbligo d’informare il Fondo di previdenza.....	4
Articolo 10 – Obbligo d’informare del datore di lavoro verso i suoi dipendenti assicurati .....	4
<b>D. Obblighi del Fondo di previdenza.....</b>	<b>5</b>
Articolo 11 – Disponibilità dei documenti.....	5
Articolo 12 – Certificato d’assicurazione.....	5
Articolo 13 - Obbligo d’informare .....	5
<b>E. Fine dell’affiliazione.....</b>	<b>5</b>
Articolo 14 – Datori di lavoro affiliati in virtù dell’articolo 4 .....	5
Articolo 15 - Indipendenti affiliati a titolo facoltativo in virtù dell’articolo 5 .....	6
Articolo 16 – Disdetta dell’affiliazione o dell’assicurazione da parte del Fondo di previdenza .....	6
Articolo 16a – Interessi in caso di cessazione dell’affiliazione .....	6
<b>F. Disposizioni finali e transitorie .....</b>	<b>6</b>
Articolo 17 – Prescrizione.....	6
Articolo 18 – Modifica del regolamento .....	6
Articolo 19 – Versione linguistica determinante .....	6
Articolo 20 – Entrata in vigore .....	7

## **A. Disposizioni generali**

### **Articolo 1 – Base statutaria**

Il Consiglio di fondazione emana il presente regolamento basato sull'art. 6 cpv. 3 dello statuto del 1° luglio 2009.

### **Articolo 2 – Basi legali**

In assenza di specifiche disposizioni nel presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalità (LPP) e dell'Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale, i superstiti e l'invalità (OPP2).

### **Articolo 3 – Scopo**

Il regolamento è rivolto ai datori di lavoro affiliati conformemente all'obbligo derivante dall'articolo 11 LPP e a quelli affiliati volontariamente in virtù degli articoli 4 e 44 LPP. Esso regola la procedura di affiliazione al Fondo di previdenza, i diritti e gli obblighi degli affiliati e la fine dell'affiliazione.

## **B. Affiliazione a HOTELA Fondo di previdenza**

### **Articolo 4 - Affiliazione al Fondo di previdenza secondo l'art. 11 LPP**

<sup>1</sup> Possono affiliarsi al Fondo di previdenza i datori di lavoro membri di un'associazione fondatrice di HOTELA Cassa di compensazione AVS, presentando richiesta scritta.

<sup>2</sup> Gli altri datori di lavoro possono richiedere l'affiliazione al Fondo di previdenza, che decide liberamente in merito all'accettazione della loro richiesta.

<sup>3</sup> L'affiliazione al Fondo di previdenza ingloba tutti i salariati dei datori di lavoro affiliati, soggetti all'assicurazione obbligatoria secondo gli art. 2 cpv. 1, 5 cpv. 1 e 7 cpv. 1 LPP.

### **Articolo 5 - Affiliazione al Fondo di previdenza secondo gli art. 4 e 44 LPP**

<sup>1</sup> Gli indipendenti, membri di un'associazione fondatrice di HOTELA Cassa di compensazione AVS, possono richiedere per iscritto l'affiliazione personale in qualità di assicurato a titolo facoltativo.

<sup>2</sup> L'affiliazione a titolo facoltativo deve essere richiesta per iscritto. Il Fondo di previdenza decide liberamente in merito all'accettazione della richiesta.

### **Articolo 6 – Contratto di affiliazione**

Il Fondo di previdenza conferma l'affiliazione mediante un contratto scritto. Per motivi amministrativi e logistici, il Fondo di previdenza può prevedere vari contratti di affiliazione identici per lo stesso collettivo di assicurati. In questo caso, i contratti interessati sono considerati come un unico contratto.

### **Articolo 7 – Regolamenti e piani di previdenza**

<sup>1</sup> Con la firma del contratto d'affiliazione, l'affiliato accetta i regolamenti del Fondo di previdenza.

<sup>2</sup> L'affiliato stabilisce con il Fondo di previdenza le condizioni d'assicurazione definendo i piani di previdenza e di previdenza complementare. Un datore di lavoro non può scegliere più di tre piani di previdenza e di previdenza complementare per i suoi dipendenti assicurati. Integrando più di un piano, deve stabilire le regole d'appartenenza ad ogni collettivo, rispettando le disposizioni degli articoli 1c e 1d OPP2.

<sup>3</sup> Le condizioni dettagliate d'ogni assicurazione stipulata, in particolare l'importo dei contributi e delle prestazioni, sono fissate dai regolamenti, in particolare dal regolamento di previdenza, dai piani di previdenza e di previdenza complementare.

## **C. Obblighi degli affiliati**

### **Articolo 8 – Pagamento dei contributi**

<sup>1</sup> Gli affiliati sono tenuti a pagare i contributi periodici al Fondo di previdenza. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento della totalità dei contributi. La quota padronale deve almeno eguagliare il totale dei contributi dei suoi dipendenti.

<sup>2</sup> I contributi sono determinati sulla base dell'effettivo riconosciuto e comunicato dal datore di lavoro oppure sulla base delle informazioni trasmesse dall'indipendente. Essi sono dovuti per l'anno in corso e trimestralmente salvo disposizione contraria del Fondo di previdenza.

<sup>3</sup> Una fattura finale annua è costituita sulla base del conteggio finale consegnato dal datore di lavoro o dall'indipendente.

<sup>4</sup> In caso di ritardo nel pagamento dei contributi, il Fondo di previdenza fattura delle spese di sommazione altresì che gli interessi moratori legali. Il Fondo di previdenza richiede l'esecuzione, qualora un avvertimento non generi l'incasso dei contributi dovuti.

### **Articolo 9 – Obbligo d'informare il Fondo di previdenza**

<sup>1</sup> Il datore di lavoro affiliato è tenuto ad informare il Fondo di previdenza in merito a:

- a. tutti i suoi dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria in virtù dell'articolo 4;
- b. tutti i suoi dipendenti assicurati nell'ambito di un piano di previdenza complementare (sovrabbobbligatorio);
- c. tutte le indicazioni necessarie alla tenuta dei conti di vecchiaia e al calcolo dei contributi.

<sup>2</sup> Il datore di lavoro affiliato e gli assicurati a titolo facoltativo in virtù dell'articolo 5 sono tenuti a fornire in qualsiasi momento al Fondo di previdenza e al suo organo di revisione tutti i dati necessari per l'esercizio della loro attività.

### **Articolo 10 – Obbligo d'informare del datore di lavoro verso i suoi dipendenti assicurati**

<sup>1</sup> I datori di lavoro affiliati sono tenuti d'informare i loro dipendenti assicurati delle condizioni d'assicurazione applicabili in funzione del loro piano di previdenza e di quello complementare. A tale scopo lo statuto, i regolamenti, i piani di previdenza e di previdenza complementare sono pubblicati su Internet ([www.hotela.ch](http://www.hotela.ch)) nella loro versione attuale.

<sup>2</sup> Il Fondo di previdenza invia ogni anno al datore di lavoro affiliato i certificati di assicurazione dei suoi dipendenti assicurati in una busta chiusa. E' compito del datore di lavoro di trasmetterli ai suoi dipendenti. Di tanto in tanto, in particolare in caso di modifiche del regolamento di previdenza, il Fondo di previdenza fornisce al datore di lavoro affiliato le informazioni per i suoi dipendenti. Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere i certificati di assicurazione e queste informazioni ai suoi dipendenti.

## **D. Obblighi del Fondo di previdenza**

### **Articolo 11 – Disponibilità dei documenti**

Lo statuto, i regolamenti, i piani di previdenza e i piani di previdenza complementare sono pubblicati dal Fondo di previdenza su Internet nella loro versione attuale, in tedesco e francese. I documenti possono essere inviati all'affiliato, a sua richiesta. Nel limite del possibile e senza vincolo legale, il Fondo di previdenza può mettere a disposizione una traduzione in un'altra lingua.

### **Articolo 12 – Certificato d'assicurazione**

Il Fondo di previdenza edita ogni anno un certificato d'assicurazione per ogni assicurato, conformemente alle disposizioni dell'art. 86b LPP. I certificati sono inviati direttamente agli assicurati a titolo facoltativo, ai sensi dell'art. 5. Per i dipendenti assicurati, il certificato d'assicurazione è inviato al datore di lavoro affiliato in una busta chiusa.

### **Articolo 13 - Obbligo d'informare**

Il Fondo di previdenza è tenuto d'informare i datori di lavoro affiliati e gli assicurati, nell'ambito delle esigenze poste dalla LPP.

## **E. Fine dell'affiliazione**

### **Articolo 14 – Datori di lavoro affiliati in virtù dell'articolo 4**

<sup>1</sup> L'affiliazione al Fondo di previdenza può essere sciolta dal datore di lavoro affiliato solo dopo una durata iniziale di tre anni, al 31 dicembre. Trascorsa la durata iniziale, la disdetta è possibile ogni anno al 31 dicembre. La disdetta deve essere notificata per lettera raccomandata, e deve pervenire al Fondo di previdenza entro il 30 giugno precedente alla data di disdetta.

<sup>2</sup> L'affiliazione al Fondo di previdenza termina, quando il datore di lavoro cessa l'esercizio dell'attività.

<sup>3</sup> I beneficiari di rendite escono dal Fondo di previdenza, quando il loro datore di lavoro disdice la sua affiliazione. Si applicano le disposizioni dell'art. 53e cpv. 4bis LPP.

<sup>4</sup> Se, in via eccezionale, i beneficiari di rendite dovessero rimanere affiliati nel Fondo di previdenza, mentre gli assicurati attivi lo lasciano, il datore di lavoro che ha disdetto l'affiliazione è tenuto a prendere a carico, per mezzo di un versamento unico immediatamente esigibile, gli importi seguenti calcolati alla data della prima partenza di assicurati attivi:

- Il finanziamento delle rendite regolamentari in corso e delle aspettative secondo le basi tecniche del Fondo di previdenza con un tasso d'interesse tecnico di 1.25%;
- I costi amministrativi causati dalla disdetta e le spese di gestione dell'effettivo dei beneficiari di rendite di CHF 50 per anno e beneficiario di rendite nonché i contributi futuri al Fondo di garanzia, il tutto stimato per i prossimi 10 anni;
- Il finanziamento del deficit in caso di sottocopertura.

Lo stesso vale per i datori di lavoro che cessano la loro attività.

Il Fondo di previdenza può rinunciare a percepire tutto o parte di questo finanziamento in caso di importo minimo o irrecuperabile.

<sup>5</sup> Il datore di lavoro che desidera affiliare un collettivo di assicurati a un altro istituto di previdenza senza disdire il suo contratto di affiliazione presso il Fondo di previdenza, deve ottenere il previo consenso scritto del Fondo di previdenza. Senza questo documento, l'affiliazione a un altro istituto di previdenza implica la disdetta da parte del datore di lavoro per il primo termine possibile. La disdetta viene considerata notificata nel momento in cui il Fondo di previdenza viene informato dell'affiliazione

ed entra in vigore dopo la durata iniziale di tre anni, al successivo 31 dicembre se la disdetta viene notificata entro il 30 giugno, o al 31 dicembre dell'anno successivo se la disdetta viene notificata dopo il 30 giugno. Il capoverso 4 qui sopra si applica per analogia.

#### **Articolo 15 - Indipendenti affiliati a titolo facoltativo in virtù dell'articolo 5**

<sup>1</sup> L'affiliazione al Fondo di previdenza può essere sciolta dall'indipendente affiliato solo dopo una durata iniziale di tre anni, al 31 dicembre. Trascorsa la durata iniziale, la disdetta è possibile ogni anno al 31 dicembre. La disdetta deve essere notificata per lettera raccomandata, e deve pervenire al Fondo di previdenza entro il 30 giugno precedente alla data di disdetta.

<sup>2</sup> L'affiliazione al Fondo di previdenza termina, quando l'indipendente cessa l'esercizio dell'attività.

#### **Articolo 16 – Disdetta dell'affiliazione o dell'assicurazione da parte del Fondo di previdenza**

<sup>1</sup> Il Fondo di previdenza può porre fine all'affiliazione o all'assicurazione con effetto immediato, qualora un affiliato non paghi i suoi contributi, nonostante un avvertimento, o se non consegna tutti i documenti richiesti entro i termini. I beneficiari di rendita restano presso il Fondo di previdenza.

<sup>2</sup> L'articolo 14, cap. 4, si applica per analogia.

#### **Articolo 16a – Interessi in caso di cessazione dell'affiliazione**

<sup>1</sup> Il diritto individuale produce interessi a partire dalla data d'uscita, allo stesso tasso d'interesse di quello applicabile alle prestazioni di libero passaggio.

<sup>2</sup> Il diritto collettivo non porta interessi.

## **F. Disposizioni finali e transitorie**

#### **Articolo 17 – Prescrizione**

La prescrizione è regolata all'articolo 41 LPP.

#### **Articolo 18 – Modifica del regolamento**

Il Fondo di previdenza può modificare questo regolamento in qualsiasi momento. In generale, le modifiche entrano in vigore all'inizio dell'anno. È garantito il diritto legale di disdetta dell'art. 53f LPP.

Le modifiche dell'art. 8, cap. 3 al 5 entrate in vigore il 1° gennaio 2017 non sono applicate ai datori di lavoro che trasmettono unicamente al Fondo di previdenza un conteggio annuale finale o definitivo nonché gli annunci delle entrate ed uscite dei dipendenti nel corso dell'anno.

#### **Articolo 19 – Versione linguistica determinante**

La versione determinante dello statuto, del presente regolamento, di tutti gli altri regolamenti, dei piani di previdenza e dei piani di previdenza complementare è quella francese. I testi in tedesco e italiano sono traduzioni.

**Articolo 20 – Entrata in vigore**

<sup>1</sup> Il presente regolamento entra in vigore l'1° gennaio 2023.

<sup>2</sup> Sostituisce il Regolamento entrato in vigore l'1° gennaio 2022.


Approvato dal Consiglio di fondazione in occasione della sua seduta dell'29 novembre 2022.

Il Presidente :



Dr. Jürg Domenig

Il Direttore generale :



Dr. Michael Bolt